



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 - Ceriano Laghetto -
www.ceriano-laghetto.org
Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

O.S. n. 34/2024

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI AMBROSIA, NEL TERRITORIO CITTADINO.
-----------------	--

IL SINDACO

al fine di prevenire la diffusione della pianta di Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) nel territorio del Comune di Ceriano Laghetto;

CONSIDERATO che l'Ambrosia

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

RILEVATO che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la comunicazione dell'ATS Brianza del 7.6.2024, atti al prot. 4121, con la quale si richiede di continuare ad implementare misure per contrastare la diffusione dell'Ambrosia, con l'obiettivo di ridurre le cause che possono influire negativamente sulla salute dei cittadini, in particolare sull'apparato respiratorio;

VISTA la nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione della Regione Lombardia, indicante i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota stessa, e dalla quale risulta:

che l'Ambrosia è una delle piante infestanti la cui diffusione favorisce maggiormente le patologie sopra descritte;

che i dati raccolti nel 2023 evidenziano che le aree maggiormente infestate sono ancora la zona a nord, nord ovest di Milano, che comprende il territorio di questo Comune;

che per quanto riguarda la stagione pollinica 2023, si è riscontrato un generale cospicuo incremento dei livelli di polline rispetto al 2022;

VISTO il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50 comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e l'art.117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, secondo la procedura previste dalla L.n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;
 - Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
 - Al Responsabile Settore Strade della Provincia di Monza Brianza;
 - Al Responsabile della SOCIETA' F.S. S.p.a;
 - Ai Responsabili Trenord e Ferrovie Nord Milano;
 - Agli sponsor, aventi in gestione la manutenzione del verde pubblico, come previsto dall'accordo di sponsorizzazione, valido per 12 mesi a partire dalla data di stipula o di tacito rinnovo.
1. Di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. Di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione;
 3. Di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm., con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

I° sfalcio : dal 1 agosto al 15 agosto,

II°sfalcio : dal 1 settembre al 15 settembre.
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione, secondo le seguenti specifiche:
 - in **ambito agricolo e urbano**: trinciatura, aratura e discatura (erpatura con

erpici a dischi), pacciamatura, estirpamento, inerbimento permanente finalizzato alla realizzazione di prati stabili, diserbo con l'utilizzo di erbicidi nel rispetto del D.lvo 14.8.2012 n.150, del Decreto 22 Gennaio "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D.lvo 14 Agosto 2012 n.150 e della DGR X/3233 del 6 marzo 2015 ;

5. di concedere, **per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **seconda metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento nell'ultima decade di settembre;
6. ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 è vietato l'uso di glifosate nelle zone frequentate da gruppi vulnerabili, così come individuate nel D.lvo 14 agosto 2012 n.150;

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti e/o lasci il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da 50 euro a 200 euro per un'area fino a 2000 mq.
 - da 200 euro a 500 euro per un'area oltre i 2000 mq.
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato,
 - si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- l'inosservanza darà luogo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, e si provvederà d'ufficio a spese del contravventore;
- 3. gli Ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
- 4. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Monza e Brianza. Ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

MANDA PER ESECUZIONE

alla **Polizia Municipale**, alla **Polizia Provinciale**, nonché all'**ATS Brianza**.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet del Comune di Ceriano Laghetto.

Ceriano Laghetto, 31 luglio 2024



Il Sindaco
Massimiliano Armando Occa

All.: Allegato tecnico 2023

